



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DI TRENTO

# **REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E SCIENZA DELL'INFORMAZIONE**

Emanato con D.R. n. 211 del 11 aprile 2013  
e modificato con D.R. n. 196 del 10 marzo 2016



---

**Regolamento del Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione**

**Indice**

Art. 1 – Funzioni e organi del Dipartimento.....	2
Art. 2 – Direttore.....	2
Art. 3 – Composizione del Consiglio di Dipartimento.....	3
Art. 4 – Funzionamento del Consiglio di Dipartimento.....	4
Art. 5 – Attribuzioni del Consiglio di Dipartimento.....	4
Art. 6 – Giunta di Dipartimento.....	5
Art. 7 – Commissione paritetica per la didattica.....	6
Art. 8 – Affiliazione al Dipartimento.....	6
Art. 9 – Modifiche al regolamento.....	6

**Art. 1 – Funzioni e organi del Dipartimento**

- Il Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione (DISI) svolge le funzioni e i compiti previsti dalla vigente normativa. In particolare:
  - promuove e coordina le attività di ricerca nel settore dell'Informazione e delle discipline ad esso collegate, nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo afferente;
  - promuove e coordina le attività didattiche relative ai corsi di studio triennali e magistrali, master universitari, tirocini ed eventuali altre iniziative didattiche attivate dal Dipartimento;
  - promuove le Scuole di Dottorato istituite dal Dipartimento, collabora con esse nel definire e perseguire gli obiettivi formativi e di ricerca, secondo le modalità previste dal regolamento di Ateneo in materia di Scuole di Dottorato di Ricerca;
  - concorre all'offerta didattica dell'Ateneo nelle discipline di propria competenza;
  - concorre con altri Dipartimenti e Centri allo sviluppo di aree di ricerca interdisciplinari;
  - promuove la collaborazione con analoghe strutture di ricerca e didattica in Italia e all'estero;
  - promuove e gestisce le attività attinenti a prestazioni, contratti di ricerca, di consulenza e convenzioni di ricerca per conto terzi;
  - organizza le strutture di supporto alla ricerca ed all'attività di consulenza e ricerca su contratto o convenzione;
  - organizza seminari, conferenze e convegni a carattere scientifico;
  - pubblica e diffonde i risultati conseguiti nelle ricerche e promuove iniziative finalizzate all'innovazione, quali spin-off e start-up;
  - promuove l'aggiornamento professionale del personale tecnico ad esso assegnato.
- Sono organi del Dipartimento: il Consiglio, il Direttore e la Giunta.

**Art. 2 – Direttore**

- Il Direttore del Dipartimento:
  - rappresenta il Dipartimento, convoca il Consiglio e la Giunta di Dipartimento, e li presiede;
  - è responsabile dell'attuazione del piano strategico pluriennale, approvato dal Consiglio di Dipartimento;
  - cura l'attuazione delle delibere relative al piano dell'offerta formativa e alla programmazione didattica, adottando i provvedimenti necessari, compresi i bandi per l'affidamento esterno degli incarichi di didattica;
  - propone al Consiglio i criteri generali per l'assegnazione delle risorse destinate all'attività di ricerca e, una volta approvati, li applica ai fini della loro ripartizione;
  - è responsabile dell'utilizzo e della gestione delle attrezzature, degli spazi e delle altre risorse assegnate al Dipartimento;
  - svolge le funzioni in materia di spesa attribuitegli dal Regolamento di Ateneo per la finanza e la contabilità e ogni altra funzione assegnatagli dall'ordinamento universitario, dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti;
  - sottoscrive le proposte di convenzioni e contratti con organismi comunitari, enti pubblici o privati;
  - riferisce tempestivamente al Consiglio le informazioni concernenti il Dipartimento e i rapporti con altri organi di Ateneo;
  - è responsabile della gestione del personale amministrativo e tecnico assegnato al Dipartimento



---

## Regolamento del Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione

- secondo la normativa vigente, cui provvede anche avvalendosi della collaborazione del responsabile di staff;
- j) cura la pubblicazione in aree riservate del portale di Dipartimento dei verbali, atti e documenti di interesse per i componenti del Consiglio.
  2. Il Direttore è eletto, a scrutinio segreto, dal Consiglio tra i professori di prima fascia a tempo pieno o a tempo definito che si impegnino a passare a tempo pieno qualora eletti. Risulta eletto colui che sia stato designato a maggioranza assoluta dei votanti nella prima votazione e a maggioranza relativa nelle successive. Qualora risulti eletto un professore con afferenza anche ad un Centro, tale afferenza è revocata per l'intera durata del mandato di Direttore. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore. La seduta del Consiglio che provvede all'elezione del Direttore è convocata e presieduta dal Decano del Dipartimento. La votazione è valida se vi abbia preso parte la maggioranza degli aventi diritto.
  3. Il Direttore resta in carica tre anni e può essere rieletto consecutivamente una sola volta. In caso di vacanza della carica di Direttore, il Decano del Dipartimento ne assume le funzioni fino all'entrata in carica del nuovo Direttore.
  4. Il Direttore, una volta eletto, designa tra i professori ordinari membri del Consiglio di Dipartimento un Direttore Vicario, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento; il Direttore Vicario è nominato con decreto rettorale e resta in carica quanto il Direttore che lo ha designato.
  5. Il Direttore nomina, previo parere favorevole del Consiglio, un delegato alla didattica ed al coordinamento dei corsi di studio, scelto fra i professori di ruolo del Dipartimento.
  6. Il Direttore ha la facoltà di nominare, dandone opportuna conoscenza al Consiglio di Dipartimento, suoi delegati su specifiche funzioni, fatte salve le materie di esclusiva competenza del Direttore di cui al precedente comma 1.

### Art. 3 – Composizione del Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:
  - a) i professori ordinari, anche fuori ruolo, e straordinari che afferiscono al Dipartimento;
  - b) i professori associati che afferiscono al Dipartimento;
  - c) i ricercatori di ruolo e i ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) L. 240/2010 che afferiscono al Dipartimento;
  - d) una rappresentanza dei ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera a) L. 240/2010 pari a 1/5 dei ricercatori stessi, fino a un massimo di 5 rappresentanti e un minimo di 1 arrotondato per eccesso;
  - e) un rappresentante, in regime di tempo pieno, del personale tecnico-amministrativo in servizio presso il Dipartimento; possono presentare la propria candidatura a tale carica anche coloro che si trovino in regime di tempo parziale, purché si impegnino a passare a tempo pieno qualora eletti;
  - f) un rappresentante eletto da e tra i titolari, nel Dipartimento, di assegni di ricerca di cui all'art. 22, L. 240/2010;
  - g) due rappresentanti eletti da e tra gli studenti iscritti ai corsi o alle Scuole di dottorato istituite dal Dipartimento;
  - h) una rappresentanza degli studenti in numero pari a un quinto rispetto ai professori di ruolo, fino a un massimo di otto e comunque non inferiore a tre;
2. I rappresentanti di cui alle lettere d), e), f) e g) durano in carica due anni; nel caso di decadenza di singoli rappresentanti nel corso del biennio, subentrano a essi i primi non eletti delle rispettive liste elettorali. La mancata designazione delle rappresentanze non pregiudica la valida costituzione del Consiglio.
3. Partecipa al Consiglio di Dipartimento, senza diritto di voto e senza concorrere alla formazione del numero legale, il responsabile di staff del Dipartimento.
4. Partecipano altresì al Consiglio di Dipartimento, senza diritto di voto e senza concorrere alla formazione del numero legale, i ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera a) L. 240/2010 non eletti come componenti del Consiglio di Dipartimento.
5. Su invito del Direttore e limitatamente alle discussioni di specifici argomenti all'ordine del giorno, possono partecipare alle sedute del Consiglio, senza diritto di voto, altre persone di cui si ritenga utile il contributo.
6. Le riunioni del Consiglio non sono pubbliche.



---

**Regolamento del Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione**

**Art. 4 – Funzionamento del Consiglio di Dipartimento**

1. Il Consiglio di Dipartimento è convocato a mezzo di posta elettronica, agli indirizzi istituzionali assegnati dall'Ateneo, dal Direttore di Dipartimento, di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata di 1/5 dei suoi membri, con un preavviso di almeno 3 giorni; il preavviso può essere ridotto a quarantotto ore in caso di sopravvenuta urgenza; l'ordine del giorno viene formulato dal Direttore; la convocazione deve riportare l'ordine del giorno e, nel caso di convocazione richiesta dai membri, la motivazione di quest'ultima. Qualora il Consiglio di Dipartimento debba deliberare entro una scadenza stabilita e non sia possibile riunire in tempo i componenti in seduta fisica, il Direttore può convocare una seduta telematica, nel corso della quale ciascun consigliere trasmette, mediante i mezzi telematici indicati nella convocazione il proprio parere e/o voto su una specifica proposta di deliberazione. In caso di votazione, dovrà essere opportunamente approssimata la simultaneità della votazione in persona; ad esempio, nel caso si utilizzi la posta elettronica, prevedendo l'invio del voto a un'unica casella anziché a tutto il Consiglio. Contestualmente alla convocazione del consiglio telematico il Direttore, o chi richiede la convocazione, è tenuto a motivare l'urgenza della seduta telematica.  
Le delibere assunte in seduta telematica devono essere approvate con la maggioranza assoluta degli aventi diritto.
2. Le funzioni di Segretario del Consiglio sono esercitate dal professore di ruolo di prima fascia con la minore anzianità di servizio e, in caso di pari anzianità di servizio, più giovane di età; in caso di sua assenza il Direttore nomina, seduta stante, il Segretario per la riunione. Il Segretario cura la redazione del verbale di ogni seduta, coadiuvato dal responsabile dello staff di Dipartimento o altro personale amministrativo, e lo sottoscrive insieme a quest'ultimo e al Direttore dopo l'approvazione. Il verbale riporta una sintesi degli interventi, le delibere motivate e i risultati delle votazioni. Ogni componente può chiedere di riportare integralmente il proprio intervento nel verbale; in tal caso ne fornirà il testo scritto al Segretario nel corso della seduta. Il verbale è presentato per l'approvazione entro la seduta successiva ed è trasmesso in originale alla Direzione generale, che ne cura l'archiviazione e la conservazione. Inoltre, il verbale viene pubblicato in formato elettronico in un'apposita area accessibile ai membri del Dipartimento.
3. Le riunioni sono valide quando vi partecipi la maggioranza dei componenti; dal calcolo per la definizione del quorum strutturale sono esclusi gli assenti giustificati, che abbiano trasmesso al Direttore una motivazione scritta della propria assenza con congruo anticipo; i professori fuori ruolo concorrono alla formazione del numero legale solo se presenti.
4. I membri del Dipartimento che afferiscono anche ad un Centro d'Ateneo hanno diritto di voto qualora mantengano un impegno didattico oppure scientifico presso il Dipartimento in misura pari o superiore al 50%; in caso contrario, essi non partecipano alle deliberazioni del Dipartimento. Tuttavia, per l'elezione del Direttore e l'approvazione di modifiche al Regolamento del Dipartimento, ciascun componente del Consiglio esprime un voto, a prescindere dalla eventuale doppia afferenza.
5. Le delibere vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto, salvo che una diversa maggioranza sia richiesta da specifiche disposizioni di legge, dallo Statuto o da regolamenti. In caso di parità prevale il voto del Direttore.
6. Le delibere sono immediatamente esecutive, salvo che il Consiglio ne differisca esplicitamente l'esecutività.
7. Qualora l'ordine del giorno preveda un argomento che pone uno dei componenti in condizione di conflitto di interessi, questi è tenuto a dichiararne l'esistenza e a non partecipare alla discussione e alla votazione.

**Art. 5 – Attribuzioni del Consiglio di Dipartimento**

1. Il Consiglio di Dipartimento esercita le seguenti attribuzioni:
  - a) sottopone al Senato accademico una proposta di piano strategico pluriennale di Dipartimento contenente le azioni da svolgere in ambito didattico e di ricerca e nei rapporti con l'esterno, elaborata sulla base dei criteri generali e dei vincoli definiti dal Senato accademico;
  - b) formula al Senato accademico, coerentemente con il proprio piano strategico pluriennale, le proposte in tema di reclutamento e di sviluppo delle carriere del personale docente e ricercatore. Quando trattasi di professori, partecipano alle sedute del Consiglio solo i professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e i professori di prima e di seconda fascia per la



---

## Regolamento del Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione

chiamata dei professori di seconda fascia. Quando trattasi di ricercatori partecipano alle sedute del Consiglio solo i professori di prima e seconda fascia e i ricercatori a tempo indeterminato o a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) L. 240/2010 per le proposte di chiamata di ricercatori della medesima tipologia, ovvero tutti i ricercatori nel caso di proposte di chiamata di ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettera a), della Legge n. 240/10 del 30 dicembre 2010;

- c) delibera il piano generale dell'offerta formativa, la programmazione didattica annuale e l'assegnazione delle risorse destinate alla didattica integrativa, ai laboratori didattici, e ad altre spese necessarie alla realizzazione delle attività didattiche;
  - d) delibera l'assegnazione del carico didattico a ciascun docente dal Dipartimento coerentemente con le linee guida stabilite dal Senato accademico;
  - e) approva, sulla base dei criteri proposti dal Direttore, l'assegnazione delle risorse destinate all'attività di ricerca;
  - f) istituisce nell'ambito del Dipartimento le articolazioni organizzative quali programmi di ricerca, laboratori di ricerca e di servizi, sezioni o altre articolazioni comunque non dotate di autonomia amministrativa e di spesa; la finalità, l'organizzazione, e la durata di queste articolazioni è di volta in volta normata da specifici documenti approvati dal Consiglio;
  - g) approva il nulla osta alle richieste di membri del Dipartimento riguardanti il trasferimento ad altro Dipartimento o la doppia afferenza a un Centro;
  - h) nomina i docenti componenti della Commissione paritetica per la didattica;
  - i) delibera gli ordinamenti e i regolamenti didattici dei corsi di studio;
  - j) approva i documenti di autovalutazione da inviare annualmente al Nucleo di Valutazione;
  - k) delibera in merito a programmi di insegnamento finalizzati ad esigenze di qualificazione e riqualificazione professionale di formazione di nuovi profili professionali di alta specializzazione e di educazione permanente ivi compresi Corsi di perfezionamento e Master Universitari, anche in collaborazione con le amministrazioni nazionali, regionali e locali.
  - l) presenta proposte di istituzione e di rinnovo di Scuole di Dottorato e di adesione a Scuole e Corsi di dottorato di ricerca aventi sede amministrativa presso altre Università, da sottoporre all'approvazione dell'organo di governo competente ai sensi del Regolamento di Ateneo in materia.
  - m) presenta proposte di costituzione o adesione a Centri interdipartimentali, Centri Interuniversitari, Consorzi, da sottoporre all'approvazione dell'organo di governo competente ai sensi del Regolamento di Ateneo in materia.
  - n) approva le proposte di protocolli d'intesa e accordi quadro finalizzati alla realizzazione di un comune programma di collaborazione scientifica o didattica subordinati alla elaborazione di un programma di lavoro e di scambio;
  - o) approva l'assegnazione di assegni di ricerca e borse di studio per la ricerca e la formazione avanzata;
  - p) approva le proposte di convenzioni e contratti con organismi comunitari, enti pubblici o privati;
  - q) approva le disposizioni interne, di natura amministrativa, gestionale e finanziaria, per lo svolgimento delle attività scientifiche e didattiche;
  - r) detta i criteri generali per l'utilizzazione coordinata del personale, dei mezzi, compresi i locali, nonché degli strumenti in dotazione;
  - s) si esprime in merito a tutto ciò che gli compete in base a leggi e regolamenti vigenti.
2. I rappresentanti degli studenti partecipano unicamente alle sedute del Consiglio limitatamente alla trattazione dei temi relativi alla didattica, al diritto allo studio, e ai servizi per gli studenti.
  3. Il Consiglio può delegare suoi membri allo svolgimento di funzioni specifiche, nonché nominare al suo interno commissioni con delega su compiti specifici, ferme le competenze del Consiglio di cui alle lettere a), b), c) del comma 1 di questo articolo, nel rispetto dello Statuto e delle norme vigenti.

### Art. 6 – Giunta di Dipartimento

1. È istituita la Giunta di Dipartimento quale organo esecutivo che coadiuva il Direttore.
2. La Giunta è composta, oltre che dal Direttore, da un minimo di tre a un massimo di nove membri, scelti tra i professori ordinari, i professori associati e i ricercatori a tempo indeterminato o determinato. Il responsabile dello staff di Dipartimento partecipa senza diritto di voto.



---

**Regolamento del Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione**

3. Il Consiglio di Dipartimento, a maggioranza assoluta dei suoi membri, può delegare alla Giunta l'assunzione di decisioni su temi di sua competenza.
4. I compiti assegnati alla Giunta, le modalità di designazione dei suoi membri, e le modalità di sostituzione di un membro in caso di dimissioni, cessazione, o impedimento, sono oggetto di un'apposita deliberazione del Consiglio, a maggioranza assoluta dei suoi membri.
5. La Giunta è convocata dal Direttore ovvero su richiesta di un terzo dei membri che la compongono.
6. Per la convocazione della Giunta, validità delle sedute e verbalizzazione valgono le modalità previste per il Consiglio di Dipartimento come indicate all'Art. 4.
7. La Giunta resta in carica per la durata del mandato del Direttore.

**Art. 7 – Commissione paritetica per la didattica**

1. Nel Dipartimento è istituita la Commissione paritetica per la didattica. È compito della Commissione sovrintendere alla funzionalità delle attività didattiche, esprimere pareri sulla qualità delle stesse e dei servizi forniti agli studenti, nonché in materia di diritto allo studio.
2. La Commissione resta in carica due anni ed è composta da:
  - a) il Delegato alla Didattica;
  - b) due docenti eletti annualmente, su proposta del Delegato alla Didattica, dal Consiglio di Dipartimento e da tre studenti scelti tra i rappresentanti eletti in Consiglio di Dipartimento con atto sottoscritto da tutti i rappresentanti degli studenti nel Consiglio stesso, presentato al Direttore entro 20 giorni dalla proclamazione dei risultati delle elezioni studentesche. In mancanza di ciò è indetta dal Direttore una votazione, che si svolge a scrutinio segreto. Hanno diritto di voto i rappresentanti degli studenti in Consiglio di Dipartimento e ognuno può esprimere una sola preferenza. In caso di parità di voti si procede a sorteggio.
3. La Commissione paritetica è convocata dal Delegato alla Didattica, che la presiede. La Commissione paritetica per la didattica invia al Consiglio di Dipartimento una relazione annuale sulla didattica. In particolare la relazione prende in esame la soddisfazione degli studenti per i diversi aspetti della didattica e dell'organizzazione, inclusa l'attività dei docenti; le carriere degli studenti; la dotazione di strutture e laboratori, la qualità dei servizi e l'organizzazione dell'ambiente di studio.

**Art. 8 – Affiliazione al Dipartimento**

1. Possono essere affiliati al Dipartimento docenti, ricercatori ed esperti, esterni all'Ateneo, che collaborano con il Dipartimento su progetti di didattica e ricerca, nonché ricercatori e assegnisti di enti di ricerca nazionali e internazionali che operano su progetti congiunti nell'ambito di apposite convenzioni con il Dipartimento.
2. Le richieste di affiliazione individuali, indirizzate al Direttore, sono valutate e approvate dal Consiglio. Le richieste devono essere motivate e contenere indicazioni esplicite sulla durata. Alla scadenza del periodo accordato, l'affiliato può presentare richiesta motivata di rinnovo.
3. Gli affiliati al Dipartimento possono assumere ruoli di responsabilità in progetti di ricerca nell'ambito delle attività previste dal Dipartimento, nei limiti dei livelli di responsabilità scientifica e gestionale ammessi dalle norme e i regolamenti dell'Ateneo, degli enti di appartenenza e degli enti che finanziano i progetti.
4. Gli affiliati sono tenuti a menzionare il Dipartimento nei prodotti delle ricerche condotte nell'ambito dei progetti congiunti.

**Art. 9 – Modifiche al regolamento**

1. Ogni modifica al presente regolamento deve essere deliberata a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio di Dipartimento.